



TRIBUNALE DI TIVOLI

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI LIQUIDAZIONE DEI CUSTODI

Premesso come a far data dal 8.10.24 le istanze del custode di liquidazione successive alla cessazione dell'incarico per avvenuta aggiudicazione dovranno essere rivolte direttamente al solo delegato alla vendita (in quale provvederà su di esse in sede di redazione del piano di riparto) e non più a questo G.E.;

ritenuto come quanto ai compensi dovuti per cessazione anticipata dell'incarico conseguente al conferimento della qualità di delegato alla vendita, parimenti tale liquidazione del proprio compenso sarà effettuata dallo stesso delegato in sede di redazione del piano di riparto ritenuto dunque come, quanto alla prima fattispecie, i custodi non debbano più procedere al deposito telematico di tali istanze, dovendo esse essere rivolte al delegato tramite invio di pec;

ritenuto dunque come, quanto alla seconda fattispecie, i custodi non debbano più procedere al deposito telematico di tali istanze, dovendo semplicemente procedere alla liquidazione del proprio compenso in sede di redazione del piano di riparto;

richiamato interamente il provvedimento di questo G.E. denominato “*DELEGA DELLE OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE PER I GIUDIZI ESECUTIVI IMMOBILIARI INCARDINATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA CARTABIA*”, al quale si rinvia per le modalità e tempistiche di liquidazione

P.Q.M.

Ordina ai custodi di procedere come indicato in parte motiva.

Manda alla cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Tivoli (previa autorizzazione del Presidente del Tribunale) e per la sua comunicazione agli Ordini Professionali interessati, all'Associazione Custodi Giudiziari e Delegati alle Vendite di Tivoli e all'IVG Roma e Tivoli - Istituto Vendite Giudiziarie.

TIVOLI, 7.10.24

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONI
IMMOBILIARI
DOTT. FRANCESCO LUPA